



ATTO N. 639

***D*ISEGNO DI LEGGE**
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1968 del 15.11.2006)

“Disciplina dell’ apprendistato”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 1.12.2006*

Trasmesso alla II - I Commissione Consiliare Permanente il 4.12.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: ADOZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE -DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO-.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/11/2006 n. 1968

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore		X
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LIVIANTONI CARLO

Relatore : LIVIANTONI CARLO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore allo sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, avente per oggetto: "Disciplina dell'apprendistato";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere favorevole espresso sul disegno di legge dalla Commissione regionale tripartita in data 29 settembre 2006 e dal Tavolo tematico politiche attive del lavoro – sviluppo integrato di istruzione, formazione e ricerca del Patto per lo sviluppo dell'Umbria in data 9 ottobre 2006;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disciplina dell'apprendistato" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla propria Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore all'Istruzione e Formazione, Politiche attive del lavoro, Pari opportunità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Disciplina dell'apprendistato "

RELAZIONE

L'istituto dell'apprendistato disegnato dal D.Lgs. n. 276/2003, attuativo della legge n. 30/2003, è notevolmente mutato rispetto a quello disciplinato dalla L. n. 196/1997.

Una delle innovazioni introdotte dal testo in questione è rappresentata dalla identificazione di tre differenti tipologie di contratto di apprendistato:

- Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48);
- Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali (art. 49);
- Contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o per percorsi di alta formazione (art.50).

La prima tipologia si rivolge a giovani ed adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto, comunque non superiore a tre anni, è concepita in astratto come variabile da soggetto a soggetto, in quanto determinata in relazione alla qualifica da conseguire, al titolo di studio posseduto, ai crediti professionali e formativi acquisiti ed all'esito del bilancio di competenze.

La seconda fattispecie riguarda giovani fra diciotto (diciassette in caso di possesso di qualifica professionale) e ventinove anni ed è rivolta al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La durata del contratto non può essere inferiore a due anni e superiore a sei ed è stabilita dalla contrattazione collettiva in relazione al tipo di qualificazione da conseguire.

Infine l'ultimo tipo di apprendistato è diretto al conseguimento di titoli di studi universitari e di alta formazione da parte di soggetti con età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni che, come per le altre due forme, possono essere assunti in tutti i settori di attività.


Altri fattori sono rappresentati dall'innalzamento dell'età massima di assunzione dell'apprendista, che passa da 24 a 29 anni, dall'aumento della durata del contratto, fino ad un massimo di sei anni, e dalla possibilità di erogare la formazione formale agli apprendisti sia all'esterno che all'interno dell'azienda.

L'importanza dell'istituto come strumento centrale per il sistema formativo e per il mercato del lavoro deriva anche dalla sua capacità di soddisfare contemporaneamente tre esigenze: garantire la crescita dell'occupazione, grazie alla sua "appetibilità" derivante dai considerevoli sgravi contributivi per le imprese, consentire a quest'ultime di beneficiare dell'innalzamento delle competenze delle risorse umane utilizzate e assicurare al lavoratore il recupero e/o l'acquisizione di competenze di base e una specializzazione tecnico-professionale, tale da favorirne l'occupabilità e il superamento del precariato. Da quanto appena detto discende l'opportunità, per la Regione Umbria, di disciplinare la materia dell'apprendistato in tutte le sue tipologie.

La piena messa a regime dell'apprendistato presuppone il concorso di più fonti di disciplina; infatti il D.Lgs. n. 276/2003 definisce soltanto alcuni aspetti dell'istituto, rinviandone altri alla legislazione regionale e alla contrattazione collettiva.

L'intreccio di fonti previsto dal legislatore nazionale esige dunque un perfetto coordinamento ed una propensione alla collaborazione fra i diversi soggetti chiamati a regolare l'istituto.

Il rischio di sovrapposizione di competenze è oltremodo presente in questa materia, dove, come ha dimostrato la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005, particolarmente



difficile si rivela l'applicazione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni prevista dal Titolo V della Costituzione e dove altrettanto complesso appare l'intreccio di ruoli e competenze fra Regioni e parti sociali.

Quest'ultimo aspetto è stato affrontato dalla Regione Umbria attraverso una peculiare forma di concertazione che ha visto puntualmente coinvolti e partecipi in ogni fase della stesura del disegno di legge le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori e che ha condotto ad un provvedimento pienamente e ampiamente condiviso il quale ha tenuto conto di quanto già definito dalla contrattazione collettiva.

Il percorso di definizione del modello regionale di apprendistato ha visto anche la partecipazione attiva delle amministrazioni provinciali, che svolgeranno un ruolo di fondamentale importanza nella sua attuazione.

Nella fase precedente e contemporaneamente a questa intensa attività di concertazione a livello locale, la Regione ha anche partecipato attivamente a tavoli di coordinamento interregionali, che hanno avuto come risultato documenti di condivisione di massima delle definizioni di alcuni contenuti dell'apprendistato che potessero garantire una base comune di partenza fra le regioni.

L'esigenza di dar vita alla normativa regionale è motivata, tra l'altro, dal fatto che la piena operatività del nuovo apprendistato è legata al completamento dell'iter regolatorio da parte di ciascuno dei soggetti ai quali il D.Lgs. n. 276/2003 attribuisce competenze. Inoltre, la necessità di regolamentare da parte della Regione l'istituto dell'apprendistato sorge con particolare riferimento al professionalizzante che peraltro è, fra i tre, il contratto sul quale si ripongono le maggiori aspettative da parte del mondo del lavoro. Infatti in assenza della disciplina regionale e di quella della contrattazione collettiva, chiamata a svolgere – ai sensi del comma 5 bis dell'art.49 del D. Lgs. 276/2003, così come introdotto dalla L. 80/2005 – un ruolo suppletivo, in particolare nella definizione dei profili formativi del contratto in esame, non potrebbe attivarsi la nuova normativa in materia.

La normativa regionale ha, per ovvi motivi di organicità e completezza, disciplinato tutte e tre le tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003, anche se una maggiore attenzione è stata rivolta all'apprendistato professionalizzante, attesa la sua importanza, non fosse altro che per l'ampiezza del numero dei potenziali destinatari.

Questa tipologia risulta essere quella che più delle altre somiglia al vecchio apprendistato ed è riconosciuta quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, attraverso una formazione sia teorica che pratica. Per quanto riguarda l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la piena attuazione è subordinata alla definizione del quadro normativo nazionale in materia di istruzione, mentre per l'apprendistato cosiddetto "alto", considerato il suo carattere fortemente innovativo, la Regione sta avviando forme di sperimentazione propedeutiche ad una sua regolamentazione organica e definitiva.

Con questo provvedimento la Regione Umbria, dovendo comunque dare attuazione al dettato legislativo del D.Lgs. n. 276/2003, intende tuttavia continuare nella logica e nei principi ispiratori già introdotti dalla L.R. n. 11/2003 che privilegiano la qualità dell'occupazione e l'innalzamento dei livelli di occupabilità dei lavoratori.

Il testo proposto prevede una prima parte generale (Artt. 1-10) riferibile a tutte le tipologie di apprendistato, una seconda (Artt. 11-14) che disciplina nello specifico ciascuna di esse ed una terza (Artt. 15 e 16) contenente la previsione di un Regolamento di attuazione e la norma transitoria.

Illustrazione degli articoli

Art.1

L'articolo in esame enuncia i principi ispiratori della legge, che risultano pienamente coerenti con gli obiettivi del Patto per lo sviluppo e dei documenti di programmazione



regionale; in questo ambito l'apprendistato, infatti, si colloca come uno strumento volto a coniugare l'esperienza lavorativa con quella formativa dei giovani al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e aumentarne l'occupabilità.

La Regione promuove la qualità degli aspetti formativi dell'apprendistato, articolati in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, ne rafforza la visibilità e l'utilizzo e prevede, in collaborazione con le Amministrazioni provinciali, la realizzazione del monitoraggio e della valutazione sull'andamento dell'istituto attraverso indicatori che consentano anche una sua lettura di genere.

Il terzo comma, inoltre, impegna la Regione alla definizione di intese con gli Enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro al fine di assicurare un'organica armonizzazione della materia, che, pur nel rispetto dei diversi ruoli, consenta il perseguimento degli obiettivi.

Art.2

L'articolo dà una definizione dell'apprendistato come contratto a causa mista in cui coesiste l'aspetto formativo accanto a quello lavorativo.

Art. 3

L'articolo definisce il profilo formativo e stabilisce che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali da parte della Giunta regionale avvenga d'intesa con le parti sociali e in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni.

Nell'attività di definizione e di aggiornamento dei profili professionali si terrà conto di quanto già previsto dalla contrattazione collettiva e dagli standard formativi definiti ai sensi del D.M. n. 179/1999.

Art. 4

In questo articolo viene definita la formazione formale attraverso l'identificazione delle sue caratteristiche peculiari riguardo al contesto in cui deve essere realizzata, alle figure professionali che devono accompagnarla, alla sua progettazione, agli esiti che deve produrre e alla loro certificazione.

Vengono inoltre identificati come soggetti che possono erogare formazione formale sia gli organismi pubblici e privati iscritti nel catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, sia le imprese medesime, purché in possesso di capacità formativa.


Art.5

Nell'articolo viene definita quella parte della formazione dell'apprendista che si realizza attraverso l'esperienza lavorativa all'interno dell'impresa e di cui è responsabile il tutor aziendale.

Art. 6

L'articolo introduce il documento più importante e tipico dell'istituto dell'apprendistato, in cui viene esplicitato il percorso formativo del lavoratore nell'intero arco di durata del rapporto, che dovrà necessariamente riferirsi ai profili formativi regolamentati dalla Regione.

E' previsto un modello regionale di Piano formativo individuale, che terrà tuttavia conto dei diversi modelli che sono stati già elaborati in alcuni contratti collettivi.



Art.7

L'articolo in questione individua nel tutor aziendale il soggetto che supporta l'apprendista durante tutta la sua formazione e rinvia, per le sue funzioni e requisiti, al Decreto del Ministero del Lavoro n. 22 del 2000.

La norma prevede un innalzamento in quanto al minimo delle ore di formazione da 8 a 12.

Art. 8

L'articolo, nel porre l'esigenza che il percorso formativo seguito dall'apprendista debba essere certificato, rinvia ad una procedura di regolamentazione della certificazione che sarà definita dalla Regione attraverso l'intesa con le parti sociali e prevede che le competenze acquisite siano registrate sul libretto formativo del cittadino.

Art. 9

L'articolo richiama il libretto formativo del cittadino, come già definito a livello nazionale.

Art. 10

L'articolo, con l'obiettivo di promuovere la qualità degli aspetti formativi dell'apprendistato e di favorire l'incontro tra domanda e offerta formativa, prevede l'istituzione del Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, rinviando al Regolamento di attuazione la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione allo stesso.

Art. 11

L'apprendistato professionalizzante viene individuato come strumento prioritario per il conseguimento della qualifica professionale a livello contrattuale, rilasciata dal datore di lavoro.

La norma fissa inoltre il principio secondo cui la disciplina dell'apprendistato professionalizzante deve essere oggetto di concertazione con le parti sociali prevedendo, in particolare, che nella definizione dei profili formativi si tenga conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.


Infine si afferma la necessità di garantire la qualità dell'offerta formativa, formale e non formale, affinché l'apprendista acquisisca abilità e conoscenze da poter spendere sia nel mercato del lavoro che nel sistema della formazione professionale e dell'istruzione.

Art. 12

Il principio della concertazione, la quale dovrà effettuarsi nelle diverse sedi, è ribadito anche per quanto riguarda il finanziamento della formazione formale che infatti verrà stabilito attraverso una programmazione annuale, nei limiti delle risorse disponibili. Comunque viene posto a carico delle imprese l'onere di garantire la formazione formale anche in mancanza di risorse pubbliche.

Art. 13

La norma pone l'accento sulla necessità di una integrazione fra formazione professionale ed istruzione, anche al fine di favorire il passaggio fra i due sistemi, nell'ottica di attuare la prima tipologia di apprendistato rispetto alla quale rinvia, in particolare per la disciplina dei profili formativi, nel rispetto di standard formativi nazionali, alla condivisione con le parti sociali e all'intesa con i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione.



Art. 14

Al fine di dare attuazione alla terza tipologia di apprendistato, si afferma il metodo della concertazione quanto alla definizione dei profili formativi e della durata e della sperimentazione ai fini della sua definitiva messa a regime.

Art. 15


La disciplina riguardante l'organizzazione del sistema dell'apprendistato è rinviata ad un apposito Regolamento da emanarsi da parte della Giunta Regionale.

Art. 16

L'articolo prevede che, in attesa della definizione dei profili di cui all'art.3, sarà applicato nella materia quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dall'ISFOL.

Art. 17

Il finanziamento della formazione in apprendistato si realizza attraverso l'utilizzo di risorse nazionali trasferite annualmente alla Regione, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 144/1999, art.68, comma 5.



Note al DDL "Disciplina dell'apprendistato"

Note all'art. 3, comma 3:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro 20 maggio 1999, n. 179, recante "Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999:

" 4. - Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell'8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell'ISFOL. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato."

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro 8 aprile 1998, recante "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998:

" Omissis

I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative."

Note all'art. 7, comma 2:


- Si riporta il testo del Decreto del Ministro del Lavoro 28 febbraio 2000, n. 22, recante "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000:

"Art. 1

1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Art. 2

1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:
 - a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;



- b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
- 3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
- 4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

Art. 3

1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
 - a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
 - b. comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
 - c. gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;
 - d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
 - e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
 - f. valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.
2. I tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali. "

Note all'art.11, comma 2:

- Si riporta il testo dell'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – Supplemento Ordinario n. 159:

" omissis

La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico.



professionali;

- b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
- c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
- d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
- e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.


Note all'art. 13, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003 :

" 2. (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) e' promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacita' e le competenze, attraverso conoscenze e abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunita' locale, alla comunita' nazionale ed alla civiltà europea;
- c) e' assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di eta'; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto e' rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
- d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo




affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita', apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita' educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la continuita' educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualita' e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalita' e modalita' organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione e' costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificita' di ciascuna di esse, la scuola primaria e' articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo e' assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; e' previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilita' di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta' contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalita' dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita' di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;

il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei



hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;


h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.


Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata sul S.O. n. 99/L alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999:



"5. Con regolamento da adottare, entro sei mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n.196. Le predette risorse possono altresì essere destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n.196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 3 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

Disciplina apprendistato del – B –
Covarelli/mc



Disegno di legge: " Disciplina dell'apprendistato

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, al fine di supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani aumentandone la professionalità e l'occupabilità, promuove la qualità degli aspetti formativi del contratto di apprendistato, rafforzandone la visibilità, la diffusione sul territorio, l'utilizzo, i dispositivi di sostegno e la strumentazione didattica favorendo inoltre gli esiti positivi dello stesso in termini di stabile occupazione, nel rispetto dei ruoli che i diversi soggetti hanno nella definizione della sua disciplina.

2. La Regione promuove lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di consentire all'apprendista di mantenere nel tempo, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

3. La Regione promuove intese, con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per la verifica ed il controllo dell'effettiva erogazione della formazione formale.

4. La Regione e le province realizzano il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale secondo le specifiche indicazioni nazionali anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali e definendo un apposito sistema di indicatori che consentano una apposita lettura nell'ottica di genere.

Art. 2
(Apprendistato)

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, in cui, oltre al versamento di un corrispettivo per l'attività svolta, il datore di lavoro garantisce all'apprendista una formazione professionale.



Art. 3.
(Profilo formativo)

1. IL profilo formativo è l'insieme degli obiettivi formativi e degli standard minimi di competenza per gruppi/famiglie di figure professionali da conseguire nel corso del contratto di apprendistato attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i profili formativi dell'apprendistato in relazione alle diverse figure professionali ed in coerenza con il Repertorio delle professioni che individua gli standard minimi nazionali.

3. La Giunta regionale, nell'attività di definizione e di aggiornamento dei profili formativi di cui al comma 2, recepisce anche i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale, gli standard formativi definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179, i risultati delle indagini nazionali e regionali sui fabbisogni formativi svolte dagli enti bilaterali.

Art. 4.
(Formazione formale e capacità formativa dell'impresa)

1. Per formazione formale, esterna o interna all'impresa, si intende la formazione:

a) erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva;

b) attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l'analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;

c) realizzata e supportata da figure professionali competenti;

d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo;



e) finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite con provvedimento dalla Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

2. La formazione formale si realizza mediante un percorso formativo formalizzato, volto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, secondo gli obiettivi previsti dai profili formativi disciplinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 .

3. Provvedono all'erogazione della formazione formale organismi pubblici e privati iscritti nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 10 o le imprese medesime, qualora dispongano di capacità formativa.

4. Per capacità formativa dell'impresa si intende la capacità della stessa di erogare la formazione formale.

Art. 5.

(Formazione non formale)

1. Per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l'apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dal tutor aziendale di cui all'articolo 7, che affianca l'apprendista.


Art. 6.

(Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale è il documento allegato al contratto di lavoro che descrive il percorso formativo dell'apprendista, con riferimento al profilo formativo dello stesso, per tutta la durata del contratto di apprendistato.

2. Il piano formativo individuale è coerente con i profili formativi disciplinati dalla Regione ed è redatto secondo un modello standard predisposto dalla Regione che tiene conto delle caratteristiche di quelli indicati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale.

3. Il piano formativo individuale costituisce elemento essenziale del contratto di



apprendistato. La mancanza dello stesso ne determina la nullità.

Art. 7.
(Tutor aziendale)

1. Il tutor aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.

2. Le funzioni ed i requisiti minimi del tutor aziendale sono definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 28 febbraio 2000, n. 22.

3. La formazione al ruolo ha durata non inferiore a dodici ore.

Art. 8.
(Certificazione del percorso formativo)

1. La Regione, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, disciplina la procedura diretta alla valutazione e alla certificazione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dell'apprendista che sono registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 9.

Art. 9.
(Libretto formativo del cittadino)

1. Il libretto formativo del cittadino, definito ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, dell'intesa Stato-Regioni del 14 luglio 2005 e approvato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, costituisce il libretto personale del lavoratore.

Art. 10.
(Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato)

1. La Regione istituisce il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato, al fine di consentire l'incontro tra domanda ed offerta formativa per gli apprendisti.



2. Con le norme regolamentari di cui all'articolo 15 la Regione stabilisce i requisiti necessari all'iscrizione nel catalogo di cui al comma 1.

Art. 11.


(Apprendistato professionalizzante)

1. La disciplina degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante è volta a garantire la qualità dell'offerta formativa attraverso l'integrazione tra apprendimento non formale e apprendimento formale, con la finalità di consentire ad ogni apprendista lo sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali al fine di mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di abilità e conoscenze in differenti contesti lavorativi ed anche nell'ambito dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione.

2. La Giunta regionale disciplina i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante secondo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e tenuto conto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi interconfederali, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, sentito il Gruppo tecnico di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 325.

3. La Regione individua nelle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, i soggetti con i quali definire la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, secondo modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 15.

4. La Regione riconosce l'apprendistato professionalizzante quale percorso prioritario finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, anche di livello elevato, di giovani da inserire nelle imprese attraverso una formazione sia teorica che pratica.



Art. 12.

(Finanziamento della formazione nell'apprendistato professionalizzante)

1. La Regione finanzia la formazione formale degli apprendisti sulla base della programmazione annuale definita dalla Giunta regionale attraverso la concertazione, nelle diverse sedi, con i soggetti istituzionali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei limiti delle risorse disponibili e a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


2. Le imprese garantiscono la formazione formale anche in assenza del finanziamento pubblico.

Art. 13.

(Apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione)

1. La Regione, attua il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso le modalità proprie della programmazione integrata tra formazione professionale ed istruzione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della formazione e della istruzione.

2. La Giunta regionale, nel rispetto degli standard formativi minimi nazionali definiti ai sensi della l. 53/2003, d'intesa con il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, disciplina i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per il



conseguimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 2 della l. 53/2003.

Art. 14.

(Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. A tal fine la Giunta regionale disciplina, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. La Regione attua il contratto di apprendistato di cui al comma 1 attraverso sperimentazioni, da realizzare nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Art. 15.

(Norme regolamentari)

1. La Regione, con norme regolamentari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 16.


(Norma transitoria)

1. In attesa della definizione dei profili formativi regionali, si applicano i profili formativi elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale e dall'ISFOL.

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 si fa fronte con le risorse statali trasferite ai sensi dell'articolo 68 comma 5 della



legge 17 maggio 1999, n.144 e allocate nella
unità previsionale di base 11.1.003 denominata
"Qualificazione e riqualificazione professionale"
(cap.2961) del Bilancio regionale di previsione.

Disciplina apprendistato del - B -
Covarelli/mc

Perugia, il 29 NOV. 2006

*Per copia conforme
all'originale.*



IL DIRIGENTE

